



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo-Finanze  
Servizio Interrogazioni

**Question time**  
**in Commissione VI Finanze**  
**n. 5-07331**  
**On. Osnato ed altri (FdI)**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel rilevare come il ricorso frequente a medici, psicologi e psichiatri a seguito delle problematiche insorte per l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un servizio, da parte dei citati professionisti, non più in presenza ma "da remoto", richiamano l'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 il quale prevede l'esenzione IVA per le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza" e che ad oggi, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 642/1972, si provvede al pagamento dell'imposta di bollo sui documenti sanitari mediante l'applicazione di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo.

Gli Onorevoli interroganti, in considerazione del fatto che molti di tali professionisti procederanno all'invio delle fatture ai propri clienti anche mediante servizi telematici, evidenziano che non sarà più possibile apporre le marche su tali documenti e pertanto, valutato che il D.M. 8 giugno 1973 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'art. 15, co. 1, del d.P.R. n. 642/1972, prevede la possibilità di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all'art. 13 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, chiedono di sapere quali procedure si intendano attuare affinché si autorizzi l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anche prescindendo dal numero dei documenti emessi e dall'importo dichiarato in fattura.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria osservano quanto segue.

Per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all'ufficio territoriale

competente dell'Agenzia delle entrate. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all'entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all'imposta, allo scopo di valutare l'utilità per il contribuente all'utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l'adeguatezza delle garanzie per l'Amministrazione finanziaria.

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 2015 è stata superata l'indicazione fornita dalla circolare n. 49 del 1987, secondo cui l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa "per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui". Pertanto, non assume più rilevanza l'importo del tributo da versare, né, di per sé, l'ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.